

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012, Ellinika Nafpigeia/Commissione (T-391/08) che respinge un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008) 3118 def., del 2 luglio 2008, che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità elleniche a favore della Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards «HSY»), nell'ambito delle modifiche al piano d'investimenti iniziale relativo alla ristrutturazione di detto cantiere navale [aiuto di Stato n. C 16/04 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005)]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Ellinika Nafpigeia AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 200 del 7.7.2012.

Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla H-Holding AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 marzo 2012, causa T-594/11, H-Holding AG/Commissione europea

(Causa C-235/12 P)

(2013/C 114/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (rappresentante: R. Závodný, advokát)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 28 febbraio 2013, ha respinto l'impugnazione e disposto che la ricorrente sia condannata alle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 5 dicembre 2012 — BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-563/12)

(2013/C 114/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possano interpretare l'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE (¹) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (in prosieguo: la precedente direttiva IVA) e l'articolo 146 della direttiva 2006/112/CE (²) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nel senso che il trasporto, effettuato al di fuori del territorio comunitario, dei beni destinati all'esportazione deve aver luogo entro un determinato termine affinché possa essere considerato una vendita all'esportazione esente.
- 2) Se, in sede di risposta alla prima questione, rilevino le condizioni di vendita; il fatto che il venditore, l'acquirente o il trasportatore abbiano agito in buona o mala fede, con la debita diligenza o in modo eventualmente colpevole; il periodo di dichiarazione o il fatto che il trasporto dei beni venga effettuato effettivamente oltre il termine ma nell'arco del periodo di decadenza ai fini della liquidazione dell'imposta.
- 3) Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità il fatto che la normativa di uno Stato membro preveda presupposti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nelle direttive e subordini a presupposti oggettivi e cumulativi non figuranti nelle stesse la possibilità di considerare un'esportazione come esente.
- 4) Se gli articoli 15 della precedente direttiva IVA nonché 131 e 273 della nuova direttiva IVA possano essere interpretati nel senso che, al fine di evitare l'elusione, l'abuso e l'evasione fiscali e la corretta liquidazione e riscossione dell'imposta, uno Stato membro può subordinare le esportazioni esenti a presupposti quali quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 1, della legge n. LXXIV del 1992, relativa all'imposta sul valore aggiunto, e all'articolo 98, paragrafo 1, della legge n. CXXVII del 2007, relativa all'imposta sul valore aggiunto.
- 5) Se sia conforme ai principi fondamentali del diritto dell'Unione e alle disposizioni delle direttive il fatto che, in mancanza di presupposti non figuranti negli articoli 15 e 146 delle direttive, l'autorità finanziaria abbia modificato la

qualificazione di un'esportazione esente e richiesto il pagamento dell'imposta al soggetto passivo. In caso di risposta affermativa, in quali circostanze questo sia possibile.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 dicembre 2012 — József Dutka/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-614/12)

(2013/C 114/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: József Dutka

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto dell'articolo 6 TUE e dell'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si debba considerare applicabile il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché il diritto interno disciplini la cessazione del rapporto giuridico di servizio in modo automatico o mediante risoluzione.
- 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che tale disposizione sancisce il divieto di licenziamento ingiustificato o lo sancisce nei limiti in cui esige che i motivi del licenziamento risultino chiaramente dal documento che pone fine al rapporto giuridico e che il lavoratore possa comprovarne la veridicità e rilevanza.
- 3) In tal caso, se sia contraria all'obbligo di giustificare il licenziamento ai sensi dell'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea una normativa nazionale che attribuisca allo Stato membro la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro con (licenziare) il lavoratore senza motivazione solo nei rapporti giuridici nei quali lo Stato agisce in veste di datore di lavoro attraverso i propri organi amministrativi statali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 3 gennaio 2013 — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

(Causa C-5/13)

(2013/C 114/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Ferenc Tibor Kovács

Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Questione pregiudiziale

Se si debbano interpretare la regola del divieto di discriminazione e quella della libertà di circolazione delle persone, nonché il diritto a un equo processo, nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come l'articolo 25/B della legge n. I del 1988, relativa alla circolazione stradale, ai sensi della quale in Ungheria possono circolare su strada i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa rilasciate dalle autorità ungheresi e la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare a tale regola può essere dimostrata soltanto in occasione di un controllo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2013 — Datenlotsen Informationssysteme GmbH/Technische Universität Hamburg-Harburg

(Causa C-15/13)

(2013/C 114/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Datenlotsen Informationssysteme GmbH